Civile Ord. Sez. 2 Num. 15029 Anno 2019

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

Relatore: ABETE LUIGI

Data pubblicazione: 31/05/2019

ORDINANZA

sul ricorso n. 4132 - 2015 R.G. proposto da:

SOLARIA s.r.l. in liquidazione – c.f./p.i.v.a. 01476900467 – (già "Solaria" s.p.a.), in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al ricorso dall'avvocato professor Massimo Aragiusto ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Ovidio, n. 32, presso lo studio dell'avvocato Michele Alliegro.

RICORRENTE

contro

RUBENSLUCIANO s.p.a. – c.f./p.i.v.a. 02594580280 – (già "Rubensluciano" s.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata, con indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, in Padova, al viale Navigazione Interna, n. 51, presso lo studio dell'avvocato Riccardo Rocca, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso.

CONTRORICORRENTE

avverso la sentenza della corte d'appello di Firenze n. 1132 dei 13.6/1.7.2014,

254/19





udita la relazione nella camera di consiglio del 31 gennaio 2019 del consigliere dott. Luigi Abete,

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso al tribunale di Lucca la "Solaria" s.p.a. (ora "Solaria" s.r.l. in liquidazione) esponeva di esser creditrice della "Rubensluciano" s.r.l. (ora "Rubensluciano" s.p.a.) per la somma di euro 80.343,91 per fornitura merci, giusta fatture n. 205/2006 e n. 206/2006.

Chiedeva ingiungersi a controparte il pagamento della somma anzidetta, oltre interessi legali e spese di procedura monitoria.

Con decreto n. 735/2006 l'adito tribunale pronunciava l'ingiunzione.

Con citazione notificata il 26.9.2006 la "Rubensluciano" s.r.l. proponeva opposizione.

Chiedeva, tra l'altro, revocarsi l'opposta ingiunzione.

Si costituiva la "Solaria" s.p.a..

Instava per il rigetto dell'opposizione.

Con sentenza n. 1244/2008 l'adito tribunale accoglieva l'opposizione, revocava – tra l'altro – l'ingiunzione e compensava le spese.

Proponeva appello la "Solaria" s.p.a..

Resisteva la "Rubensluciano" s.p.a. (già "Rubensluciano" s.r.l.).

Con sentenza n. 1132 dei 13.6/1.7.2014 la corte d'appello di Firenze rigettava il gravame e condannava la "Solaria" a restituire alla "Rubensluciano" la somma di euro 88.00,00, oltre interessi (ovvero l'ammontare corrisposto a seguito della declaratoria di provvisoria esecutività dell'ingiunzione), nonché a rimborsare a controparte le spese del grado.





Evidenziava la corte, in ordine al motivo di gravame con il quale era stato censurato il primo dictum a cagione della mancata ammissione delle prove orali richieste con la memoria istruttoria ex art. 183 cod. proc. civ., che la "Solaria" in primo grado, in sede di precisazione delle conclusioni, si era limitata a richiamare le conclusioni rassegnate in comparsa di risposta, ove tuttavia non erano state formulate istanze di prova orale; che dunque le istanze di prova dovevano reputarsi tacitamente rinunciate, sì che non erano riproponibili in grado d'appello.

Evidenziava altresì la corte che l'estratto autentico del registro "i.v.a. vendite" allegato dalla "Solaria" poteva, al più, rivestir valenza probatoria contro e non a favore della medesima società appellante.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la "Solaria" s.r.l. in liquidazione (già "Solaria" s.p.a.); ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.

La "Rubensluciano" s.p.a. (già "Rubensluciano" s.r.l.) ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimità, da aumentarsi ai sensi dell'art. 4, 8° co., d.m. n. 55/2014, e con condanna della ricorrente ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ..

Con il **primo motivo** la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 345, 3° co., e 189 cod. proc. civ., l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti.

Deduce che con la memoria istruttoria *ex* art. 183, 6° co., n. 2, cod. proc. civ. depositata in primo grado in data 20.3.2007 aveva debitamente provveduto ad articolare le istanze di prova orale; che al contempo il tribunale di Lucca ne





aveva denegato l'ammissione, in quanto aveva erroneamente ritenuto che le memorie istruttorie fossero state depositate successivamente alla scadenza del termine all'uopo fissato.

Deduce quindi che la corte di merito ben avrebbe dovuto ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ. far luogo all'ammissione delle prove ritualmente e tempestivamente articolate in prime cure.

Deduce d'altra parte che, contrariamente all'assunto della corte distrettuale, la mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni delle istanze istruttorie non autorizza alcuna presunzione di rinuncia tacita; che del resto alla prima udienza successiva al deposito della memoria istruttoria *ex* art. 183, 6° co., n. 2, cod. proc. civ. aveva insistito per l'ammissione delle prove richieste; che in pari tempo aveva avuto motivo per ritenere che le prove orali fossero state considerate superflue, allorché il primo giudice aveva provveduto a fissare l'udienza per la precisazione delle conclusioni.

Con il **secondo motivo** la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 2710 e 2720 cod. civ., l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti.

Deduce che, contrariamente all'assunto della corte territoriale, l'estratto autentico del registro "i.v.a. vendite" ai sensi dell'art. 2710 cod. civ. fa piena prova nei rapporti tra imprenditori sia con riferimento all'an sia con riferimento al quantum debeatur, viepiù in assenza di prova di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del credito.



Deduce inoltre che l'atto ricognitivo – ovvero l'estratto autentico del registro "i.v.a. vendite" - ai sensi dell'art. 2720 cod. civ. ha piena efficacia probatoria, salvo che si dimostri che vi è stato un errore nella ricognizione.

Il primo motivo è destituito di fondamento.

Si osserva in primo luogo che, in ossequio al canone di cosiddetta "autosufficienza" del ricorso per cassazione, quale positivamente sancito all'art. 366, 1° co., n. 6, cod. proc. civ., ben avrebbe dovuto la ricorrente, onde consentire a questa Corte il compiuto riscontro, il compiuto vaglio dei propri assunti e, segnatamente, la valutazione della rilevanza degli articoli dell'interrogatorio formale deferito al legale rappresentante della "Rubensluciano" e degli articoli della prova per testimoni, riprodurre integralmente nel corpo del ricorso i medesimi articoli di prova (cfr. Cass. (ord.) 30.7.2010, n. 17915, secondo cui il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un'istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l'onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, la Suprema Corte deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative; Cass. (ord.) 3.1.2014, n. 48; Cass. 19.3.2007, n. 6440, secondo cui è privo di autosufficienza il ricorso fondato su motivo con il quale viene denunziato vizio di motivazione in ordine all'assunta prova testimoniale, omettendo di indicare nel ricorso i capitoli





di prova non ammessi ed asseritamente concludenti e decisivi al fine di pervenire a soluzioni diverse da quelle raggiunte nell'impugnata sentenza).

Si osserva in secondo luogo che il rilievo della ricorrente, a tenor del quale il tribunale aveva erroneamente ritenuto che le memorie ex art. 183 cod. proc. civ. fossero state depositate tardivamente, è del tutto avulso dalla ratio decidendi, in parte qua, del secondo dictum, ove invero si è opinato nel senso che, in dipendenza dell'omesso richiamo in sede di precisazione delle conclusioni, le istanze istruttorie dovevano reputarsi rinunciate.

Si osserva in terzo luogo che l'assunto della corte di Firenze circa la tacita rinuncia delle istanze di prova non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni risulta in linea con l'elaborazione di questa Corte.

Questa Corte difatti spiega che la parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie, ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello; e soggiunge che tale onere non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi [nel caso per cui è controversia, per giunta, era stata richiamata la comparsa di risposta, "dove non vi era articolazione di prove orali": così sentenza d'appello, pag. 4], atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il "thema" sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste - istruttorie e di merito - definitivamente proposte (cfr. Cass. (ord.) 3.8.2017, n. 19352. Cfr. altresì Cass. (ord.) 28.9.2017, n. 22709, secondo cui le istanze istruttorie non accolte in primo grado e reiterate con l'atto di appello, ove non siano state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, sia in primo grado che nel





giudizio di gravame, devono reputarsi rinunciate, a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata, così da esonerare il giudice del gravame dalla valutazione sulla relativa ammissione o dalla motivazione in ordine alla loro mancata ammissione; Cass. 4.8.2016, n. 16290).

E spiega ulteriormente che l'interpretazione degli artt. 189, 345 e 346 cod. proc. civ., secondo cui l'istanza istruttoria non accolta nel corso del giudizio, che non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, deve reputarsi tacitamente rinunciata, non contrasta con gli artt. 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, né con gli artt. 2 e 6 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (ratificato con legge 2.8.2008, n. 130), né con gli artt. 24 e 111 Cost., non determinando alcuna compromissione dei diritti fondamentali di difesa e del diritto ad un giusto processo, poiché dette norme processuali, per come interpretate, senza escludere né rendere disagevole il diritto di "difendersi provando", subordinano, piuttosto, lo stesso ad una domanda della parte che, se rigettata dal giudice dell'istruttoria, va rivolta al giudice che decide la causa, così garantendosi anche il diritto di difesa della controparte, la quale non deve controdedurre su quanto non espressamente richiamato (cfr. Cass. (ord.) 5.2.2019, n. 3229).

Del tutto ingiustificata quindi è la prospettazione della ricorrente a tenor della quale la mancata ammissione delle prove orali ha reso vano il suo "diritto di difesa" e del suo "diritto a contraddire" (cfr. ricorso, pag. 13).

Si osserva infine che non merita seguito l'assunto della ricorrente secondo cui l'art. 345 cod. proc. civ. "imponeva l'ammissione nel secondo grado (...) delle prove già formulate (...) avanti al Tribunale di Lucca" (così ricorso, pag. 7).

Si premette che rileva *ratione temporis* nel caso di specie il testo dell'art. 345 cod. proc. civ. ("non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere





prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile") antecedente alla riforma scaturita dal dec. leg. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 134/2012.

Infatti il giudizio di primo grado è stato definito con sentenza dei 14.10/7.11.2008 e il giudizio di secondo grado è stato introdotto con citazione notificata il 12/14.12.2009 (cfr. sentenza d'appello, pag. 3).

Ebbene, vero è che le sezioni unite di questa Corte, allorché hanno provveduto a chiarire la nozione di "prova nuova indispensabile" in relazione al testo dell'art. 345, 3° co., cod. proc. civ. previgente rispetto alla novella di cui al dec. leg. n. 83/2012 (convertito dalla legge n. 134/2012), hanno chiarito che, nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 345, 3° co., cod. proc. civ., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado (cfr. Cass. sez. un. 4.5.2017, n. 10790).

E tuttavia con la medesima statuizione le sezioni unite di questa Corte, in espressa continuità con gli arresti n. 8202 e 8203 del 20.4.2005 del pari delle sezioni unite ed in esplicito disconoscimento della tesi cosiddetta della "indispensabilità ristretta", hanno in pari tempo puntualizzato (a conferma della natura dell'appello in guisa di mera revisio prioris istantiae anziché di iudicium novum) che "in nessun caso il potere del giudice d'appello di ammettere la prova





indispensabile potrebbe essere esercitato riguardo a prove già in prime cure dichiarate inammissibili perché dedotte in modo difforme dalla legge o a prove dalla cui assunzione il richiedente sia decaduto a seguito di particolari vicende occorse nel giudizio di primo grado, non essendo queste – a rigori – neppure prove <nuove>" (così in motivazione Cass. sez. un. 4.5.2017, n. 10790).

Evidentemente, se il giudice dell'appello non può ammettere la prova dalla cui assunzione la parte sia decaduta, a fortiori non può ammettere, neppur a reputarla indispensabile, la prova cui la parte abbia tacitamente rinunciato, siccome non accolta in primo grado e non reiterata in sede di precisazione delle conclusioni di prime cure (cfr. Cass. 15.5.2018, n. 11752, secondo cui, in tema di produzione di nuovi documenti in appello, ai sensi dell'art. 345, 3° co., cod. proc. civ., nella formulazione, "ratione temporis" applicabile, anteriore sia alla novella introdotta con la legge n. 69 del 2009 che a quella di cui al dec. leg. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 2012, il giudizio d'indispensabilità relativo a prove documentali nuove non può riguardare quelle dichiarate inammissibili nel grado precedente; in tale ipotesi la richiesta di ammissione deve essere reiterata all'udienza di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado, dovendo altrimenti ritenersi che la parte vi abbia tacitamente rinunciato con conseguente inammissibilità della riproposizione della medesima richiesta in appello).

Il secondo motivo del pari è destituito di fondamento.

Questa Corte spiega che, pur non rientrando le annotazioni del registro i.v.a. nella disciplina dettata dagli artt. 2709 (secondo cui i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore) e 2710 cod. civ. (il quale stabilisce che i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono formare prova





tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa) per i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione, esse possono costituire idonee prove scritte dell'esistenza di un credito, giacché la relativa annotazione con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 cod. civ. (cfr. Cass. 18.2.2005, n. 3383; Cass. 20.12.2018, n. 32935).

Al cospetto della peculiare valenza e proiezione dell'atto ricognitivo si sottrae perciò a qualsivoglia censura il rilievo della corte distrettuale a tenor del quale, "se, dunque, un valore probatorio possono avere le scritture [prescritte dalle leggi tributarie], questo va a danno e non a vantaggio dell'imprenditore che le forma" (così sentenza d'appello, pag. 5).

Il rigetto del ricorso giustifica la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio. La liquidazione segue come da dispositivo.

Gli articolati rilievi dapprima svolti a reiezione, segnatamente, del primo mezzo di impugnazione danno ragione dell'insussistenza dei presupposti perché si provveda (come da richiesta della controricorrente: cfr. controricorso, pagg. 12 - 14) ai sensi dell'art. 4, 8° co., d.m. n. 55/2014. Ed altresì dell'insussistenza dei presupposti della mala fede ovvero la colpa grave perché si possa far luogo (come da richiesta della controricorrente: cfr. controricorso, pagg. 12 - 14) a pronunce di condanna ex art. 96 cod. proc. civ. (cfr. Cass. sez. un. 20.4.2018, n. 9912, secondo cui la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, 3° co., cod. proc. civ., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente





di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate).

Ai sensi dell'art. 13, 1° co. *quater*, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, 1° co. *bis*, d.p.r. cit..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; rigetta le istanze *ex* art. 4, 8° co., d.m. n. 55/2014 ed *ex* art. 96 cod. proc. civ. della controricorrente; condanna la ricorrente, "Solaria" s.r.l., a rimborsare alla controricorrente, "Rubensluciano" s.p.a., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell'art. 13, 1° co. *quater*, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, 1° co. *bis*, d.p.r. cit..

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 31 gennaio 2019.

Il presidente

dott. Luigi Giovanni Lombarto

IL FUNZIONARIO GIUDIZI ARIO Dott.ssa Simona Cigardello

DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma, 3 1 MAG. 2019